



## Consistenti del Lavoro

### ▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail [consiglionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consiglionazionale@consulentidellavoro.it)

e-mail pec [consiglionazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consiglionazionale@consulentidellavoropec.it)

C.F.: 80148330584



Roma, 30 giugno 2020

**VIA EMAIL**

Gent.ma Senatrice  
**NUNZIA CATALFO**  
Ministro del Lavoro e delle  
Politiche Sociali  
Via Veneto, 56

00186 **ROMA**  
[segreteriaministro@lavoro.gov.it](mailto:segreteriaministro@lavoro.gov.it)

Illustre Presidente  
**PASQUALE TRIDICO**  
INPS  
Via Ciro il Grande, 21

00144 **ROMA**  
[segreteria.presidenza@inps.it](mailto:segreteria.presidenza@inps.it)

**Oggetto: ultime disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.**

Gentilissima Ministro, Illustre Presidente,

con la presente sono a rappresentare lo stato di estremo disagio in cui versano aziende e lavoratori dopo le ultime disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Mi riferisco, in particolare modo, alle misure introdotte in ordine all'anticipo del 40% delle integrazioni salariali spettanti ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali.

La circolare n. 78 del 27 giugno 2020 emanata dall'Inps, precisa al paragrafo 6 che il recupero di eventuali somme erogate anticipatamente dal datore di lavoro ed eccedenti rispetto all'importo spettante in fase di saldo con il modello "SR41" avvenga nei confronti del solo datore di lavoro, rientrando tale fattispecie tra le ipotesi di indebita erogazione.

La ripetizione dal solo datore di lavoro delle somme anticipate in eccedenza, a prescindere dalle responsabilità di quest'ultimo, appare una misura inutilmente "punitiva", soprattutto in considerazione della fisiologica aleatorietà della misura di cui si discute.



Tale previsione rischia di costituire un pericoloso disincentivo all'adozione del procedimento dell'anticipazione del 40% di cui all'art. 22-quater del d.l. 18/2020, fino al suo rifiuto in nuce.

Si ritiene pertanto urgente introdurre un correttivo al sistema di ripetizione, prevedendo la possibilità per il datore di lavoro, che senza alcuna responsabilità ha erogato le somme in eccesso, di imputare alla indennità stipendiale dovuta, gli importi della cui ripetizione è tenuto nei confronti dell'istituto di previdenza.

Tale correttivo non confliggerebbe con il principio della necessità di recuperare nei confronti del datore di lavoro le erogazioni indebite. Nel caso di cui si discute, infatti, non si realizza una erogazione strictu sensu indebita, bensì si discute – nella fase del conguaglio, necessariamente successiva a quella della erogazione forfetaria fondata su valutazioni necessariamente prognostiche – esclusivamente della determinazione definitiva dell'importo effettivamente dovuto.

Nell'anticipazione la sussistenza del diritto del lavoratore ad accedere alla misura prevista è certa, manca solo la quantificazione definitiva dell'ammontare delle somme spettanti, a differenza di quanto accade in tutte le altre fattispecie pure previste dalla circolare n. 78, in cui ad essere in discussione è proprio l'an della prestazione, non a caso oggetto di revoca o disconoscimento.

La negazione della premessa possibilità di consentire – esplicitamente – al datore di lavoro di operare il conguaglio delle somme ripetute dall'Inps imputando le medesime a titolo di stipendio al lavoratore, configurerebbe il ragionevole rischio di realizzare un disincentivo del ricorso alla misura di cui al comma 4 dell'art. 22-quater del d.l. 18/2020, con gravi conseguenze sulla condivisa esigenza, che la misura intende dichiaratamente perseguire, di assicurare la necessaria tempestività nella erogazione delle indennità che competono ai lavoratori in questa difficile fase storica.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invio i miei più distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Marina E. Calderone)

MEC/FM/sb